

Cuneo, 22 settembre 2016
Protocollo n. 61818

**Procedura aperta per l'affidamento dei servizi necessari al funzionamento del civico Teatro Toselli [C.I.G. 6778098769] —
Procedura aperta [articolo 60 del Codice]**

Chiarimento n. 5

A seguito di richiesta di chiarimenti da parte di imprese interessate a partecipare alla procedura in oggetto preciso quanto segue:

- Il costo orario relativo al servizio maschere, così come indicato all'articolo 3 — punto 3.2 — del capitolato speciale di appalto, non è oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante. L'operatore economico dovrà indicare tale costo all'interno della relazione tecnica.
- Come è chiaramente indicato nella descrizione del criterio di valutazione d) "Offerte migliorative" - Sottocriterio 1. "Iniziativa, attività, servizi e beni proposti", le migliorie che l'operatore economico, nella sua piena discrezionalità, può proporre, possono riguardare i servizi oggetto dell'appalto, tanto quanto attività e iniziative collegate al funzionamento del Teatro.
- L'articolo 5 "Contenuto, termini e modalità per la presentazione dell'offerta" del disciplinare di gara, al punto «Busta n. 2 — Offerta Tecnica», richiede nella documentazione da inserire nella predetta busta — tra il resto — la "Dichiarazione circa l'esistenza di eventuali segreti tecnici o commerciali". Per mero errore materiale è stato indicato che la stessa «...*deve essere firmata digitalmente...*».

Preciso che la predetta dichiarazione deve essere prodotta in forma cartacea con firma olografa. Ricordo che alla stessa deve essere allegato un valido documento di riconoscimento.

- Relativamente al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale:
 - a) Qualora il rapporto contrattuale che lega l'operatore economico a un ente pubblico sia di natura "convenzionale" e sia prevista l'erogazione di un "contributo" a sostegno delle attività affidate, la convenzione non può essere considerata alla stregua di un contratto di appalto.
 - b) Il concorrente può comprovare il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo, purché dallo stesso emerga in modo chiaro e certo la prestazione effettuata, il committente e il relativo importo.
 - c) Per attestare l'attività di somministrazione cibi e bevande è considerata valida la

dichiarazione degli incassi della stessa prodotta alla SIAE, a condizione che emerga chiaramente che l'attività medesima è stata effettuata dal concorrente.

Il dirigente
Rinaldi Giorgio
Documento firmato digitalmente